

AIDA-IFLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE
ITALIAN ASSOCIATION OF FOOD LAW
C.F. 93024010295 Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE - AIDA
ARTICOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita L'Associazione Italiana di Diritto Alimentare (A.I.D.A.), associazione senza scopo di lucro retta dalla legge italiana.
La sede è in Roma, via Ciro Menotti, 4.

ARTICO 2 – SCOPO

L'associazione ha lo scopo:

- a) di contribuire ad una migliore conoscenza del diritto alimentare, a livello nazionale, europeo ed internazionale;
 - b) di favorire lo sviluppo del diritto alimentare, con particolare attenzione al carattere interdisciplinare della materia ed al suo fondamentale ruolo per la protezione dei consumatori;
 - c) di cooperare con qualsiasi organizzazione o istituzione, nazionale o internazionale, pubblica o privata, che operi nel settore del diritto alimentare.
- L'Associazione potrà aderire ad associazioni europee od internazionali, aventi scopi analoghi.
È escluso ogni scopo di lucro.

ARTICOLO 3 - ENTRATE - FONDO COMUNE E RENDICONTO

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il Consiglio di Amministrazione predispone ogni biennio il rendiconto delle entrate e delle spese che presenta all'assemblea per l'approvazione.

Il primo rendiconto verrà presentato per il periodo sino al 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI

Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

AIDA-IFLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE
ITALIAN ASSOCIATION OF FOOD LAW
C.F. 93024010295 Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Il Consiglio determina la misura delle quote annuali, differenziando le quote dovute dalle persone fisiche e quelle dovute dalle persone giuridiche, enti, o società. Il Consiglio può deliberare una riduzione fino al cinquanta per cento delle quote annuali dovute dagli studenti e dai giovani laureati da meno di cinque anni.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione stabilita da Consiglio.

Possono far parte dell'Associazione:

- a) le persone fisiche che, per le loro attività professionali o scientifiche, contribuiscono allo studio ed allo sviluppo del diritto alimentare;
- b) gli enti, le persone giuridiche, private e pubbliche, i cui obiettivi e la cui organizzazione sono coerenti con quelli dell'Associazione.

Gli associati potranno esercitare il diritto di voto nell'assemblea ai sensi di legge.

Nell'attività associativa, i membri dell'Associazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, dovranno agire senza perseguire alcuno scopo di lucro.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta ogni due anni per l'approvazione del rendiconto dei due anni solari precedenti e per il rinnovo delle cariche sociali mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato - anche a mezzo posta elettronica, telefax od altri mezzi equivalenti - contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea delibera sul rendiconto, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ciascun associato, persona fisica o giuridica, ha un voto.

AIDA-IFLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE
ITALIAN ASSOCIATION OF FOOD LAW
C.F. 93024010295 Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Gli associati possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, dagli scrutatori, se nominati.

Le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le modalità di votazione sono determinate dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 – AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di due anni e comunque fino allo svolgimento dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

I membri del Consiglio possono essere rieletti.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

L'incarico di Tesoriere può essere affidato al Segretario Generale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

AIDA-IFLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE
ITALIAN ASSOCIATION OF FOOD LAW
C.F. 93024010295 Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio ha facoltà di delegare a chiunque dei suoi membri l'esercizio di specifici poteri, istituire comitati di studio e cooperare con qualsiasi istituzione esterna per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Segretario Generale è responsabile dell'ordinaria amministrazione e collabora con il Presidente, secondo le indicazioni di questi, per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio.

Il Segretario Generale è responsabile delle attività dello staff amministrativo del segretariato, Precedentemente approvato.

ARTICOLO 7 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea del Consiglio; il Presidente nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 8 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 9 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicheranno le norme del Codice civile.